



COMUNE DI POMPIANO

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 18 del 29/07/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2026.

L'anno **2026**, il giorno **ventinove** del mese di **Luglio** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in sessione **ordinaria** ed in seduta **pubblica** di prima convocazione.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Pres.	Ass.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
COMINCINI GIANCARLO	X		BONISOLI DONATELLA	X	
BICI ELVIN	X		COMAROLI MAURO DANIELE	X	
PELLOTTIERI MASSIMO	X		PIOVANI PAOLO		X
CALZONI MARCO	X		BRADANINI MARIANGELA		X
CATTANEO MATTEO	X		NACCARATO GIUSEPPE	X	
BRODINI CECILIA	X		TRAININI LAURA	X	
LORENZI ROBERTA	X				

11 2

Presiede la riunione il Sindaco, Giancarlo Comincini.

Partecipa il **Segretario Comunale, Dott.ssa Elena Bonomelli**, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2026.

Il Sindaco-Presidente cede la parola al Consigliere Pellottieri, che espone il punto spiegando che le tariffe sono la conseguenza del PEF appena approvato. Precisa che è previsto un leggero aumento rispetto all'anno 2025.

Il Consigliere Naccarato interviene chiedendo se non sia stata effettuata una valutazione per ridistribuire gli aumenti della tariffa in maniera differenziata su famiglie più bisognose.

Il Consigliere Pellottieri risponde che purtroppo non c'è stato il tempo di fare valutazioni diverse, essendo pervenuto il PEF tardi; inoltre tanti limiti e tante condizioni sono poste da Arera, senza che i comuni abbiano ampia capacità di decisione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- ☐ l'art. 1, comma 639, Legge 27.12.2013, n. 147 (*Legge di stabilità 2014*), ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), comprendente tra le sue componenti la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- ☐ per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738, dell'articolo 1, della Legge 160 del 27 dicembre 2019, *“a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”*;

Visto, a tal fine, il regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26.04.2023;

Rilevato che:

- ☐ ai sensi dell'art. 1, comma 683, L. n. 147/2013 *“Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;
- ☐ ai sensi del comma 654, del suddetto articolo 1, Legge 27.12.2013, n. 147, *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”*;

- ai sensi dell'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 20 dicembre 2021, n. 228 (*c.d. D.L. "Milleproroghe"*) convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, è stato previsto che, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- ai sensi dell'art. 43, comma 11 del Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022 (*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*), all'articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. 20 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, i seguenti periodi: *"Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile."*
- ai sensi dell'art. 1, comma 677, della Legge n. 199/2025, Legge di Bilancio 2026, ha disposto lo slittamento del termine ordinario per l'approvazione del PEF, delle tariffe e dei Regolamenti TARI, direttamente al 31 luglio 2026 di ciascun anno, in deroga ai termini precedenti fissati al 30 aprile;

Viste le disposizioni che hanno ridefinito le competenze in materia di rifiuti, in particolare:

- la Legge n. 205/2017 che, ai commi 527-528-529-530 dell'articolo 1, ridisegna le competenze dell'autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse;
- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03.08.2021 *"Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"*;
- la deliberazione ARERA n. 459/2021/R/RIF del 26.10.2021 *"Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)"*;
- la determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04.11.2021 *"Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"*;
- la deliberazione ARERA n. 386/2023/R/RIF del 03.08.2023 *"Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani"*;

- la deliberazione ARERA n. 387/2023/R/RIF del 03.08.2023 “*Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani*”;
- la deliberazione ARERA n. 389/2023/R/RIF del 03.08.2023 “*Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)*”;
- la determinazione ARERA n. 1/DTAC/2023 del 06.11.2023 “*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF*”;
- la deliberazione n. 397/2025/R/RIF che ha approvato il nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026/2029, a seguito dell’approvazione della delibera n. 57/2025/R/RIF finalizzata alla definizione del MTR-3;
- la determinazione ARERA n. 1/2025-DTAC del 07.11.2025 “*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative*”;

Atteso che il metodo MTR-3 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, cosicché resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

Considerato che è stato introdotto il coefficiente Ka, il quale pone in rilievo i risultati ambientali e gestionali effettivi nel procedimento di determinazione delle tariffe;

Dato atto che con il metodo MTR-3, ARERA ha istituito importanti semplificazioni procedurali per velocizzare e standardizzare l’iter di approvazione delle tariffe;

Tenuto conto che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36;

Dato atto che con le delibere n. 386/2023/R/RIF e n. 355/2025/R/RIF ARERA ha istituito tre componenti finalizzate ad adottare meccanismi perequativi dei costi di gestione dei rifiuti, come sintetizzato nella seguente tabella e che devono trovare specifica collocazione nella bolletta TARI:

Componente	Finalità	Importo per utenza
Ur1	Copertura costi rifiuti pescati/raccolti in ambito portuale e da campagne di volontariato	€ 0,10
Ur2	Copertura agevolazioni tariffarie per zone colpite da eventi calamitosi	€ 1,50
Ur3	Copertura del bonus sociale TARI per utenze domestiche in disagio economico-sociale	€ 6,00

Evidenziato che il bonus sociale TARI, coperto con gli importi della componente UR3 e relativo all'anno 2025, deve essere riconosciuto nella bolletta per l'anno d'imposta 2026;

Verificato che il nuovo metodo MTR-3, pur avendo introdotto specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dei precedenti MTR;

Rilevato che, ai fini della determinazione delle tariffe TARI, il Comune di Pompiano ha provveduto all'applicazione del metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Considerato che per la determinazione delle tariffe le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche e utenze non domestiche;

Tenuto conto che le utenze domestiche sono suddivise in 6 sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise in 21 categorie, secondo il D.P.R. n. 158/1999;

Dato atto che le tariffe TARI da applicare per l'anno 2026 sono determinate assumendo quale montante dei costi l'importo totale del PEF relativo all'anno 2026, come indicato nel tool per il periodo pluriennale 2026-2029, modificato sulla scorta delle componenti a valle del PEF (entrate derivanti dal contributo del MIUR, riscossioni da attività di contrasto all'evasione TARI, entrate da procedure sanzionatorie e entrate delle componenti perequative UR1-UR2-UR3);

Ribadito che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie deliberate dai Comuni, a seguito del PEF integrale validato dall'Ente Territorialmente Competente, fermo restando il potere dell'Autorità di modificare il PEF a tutela degli utenti;

Verificato che, nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

Dato atto che, considerata l'evoluzione normativa ancora in atto, emerge un contesto complesso nella gestione della TARI e nella procedura di approvazione delle relative tariffe;

Richiamato, inoltre, il D. Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D. Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- ☐ l'art. 183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- ☐ l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- ☐ l'abrogazione della lett. g), del comma 2, dell'art. 198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- ☐ l'art. 238, comma 10, con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

Rilevato che, in conseguenza delle modifiche al decreto di cui sopra, le superfici relative alle attività classificate come "*Attività industriali con capannoni di produzione*", non essendo incluse nell'allegato L-quinques del TUA ("*Elenco delle attività che producono rifiuti urbani*"), non possono essere assoggettate alle tariffe TARI;

Rilevato, altresì, opportuno mantenere -anche per l'anno 2026- la tariffa TARI per le superfici rientranti nell'attività 20 denominata “Attività industriali con capannoni di produzione” al fine di applicarla ai soggetti che avessero continuato ad utilizzare il servizio pubblico;

Richiamata, conseguentemente, la propria precedente deliberazione, adottata nell'odierna seduta consiliare del 29.07.2026, con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2026;

Dato atto che il PEF 2026, che sarà validato dal Comune di Pompiano -in qualità di Ente Territorialmente Competente- è pari ad € 399.083,00 (totale entrate tariffarie del ciclo integrato RU dopo il limite di crescita e le detrazioni ex comma 4.5 Determina n. 1/DTAC/2025), di cui € 228.855,00 per costi variabili ed € 170.229,00 per costi fissi;

Visto l'allegato, denominato con la lettera “A”, relativo la relazione metodologica al piano tariffario per l'anno 2026, che costituisce annesso tecnico e parte integrante alla presente deliberazione;

Atteso che nella suddetta relazione sono riportati i seguenti coefficienti applicati per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche con le relative tariffe:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	N. utenze <i>Esclusi immobili accessori</i>	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	Un componente	52.765,13	0,84	425	0,60	0,439742 €	32,999759 €
1 .2	Due componenti	66.120,10	0,98	468	1,68	0,513032 €	92,399326 €
1 .3	Tre componenti	48.769,91	1,08	348	2,15	0,565382 €	118,249137 €
1 .4	Quattro componenti	30.685,59	1,16	228	2,57	0,607262 €	141,348968 €
1 .5	Cinque componenti	10.185,00	1,24	78	3,31	0,649143 €	182,048671 €
1 .6	Sei o più componenti	5.471,00	1,30	49	3,97	0,680553 €	218,348406 €

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1.063,01	0,32	2,60	0,659449 €	0,927821 €

2	Campeggi, distributori carburanti	1.710,98	0,34	2,76	0,700664 €	0,984918 €
3	Stabilimenti balneari	0,00	0,38	3,11	0,783095 €	1,109817 €
4	Esposizioni, autosaloni	40.203,24	0,30	2,50	0,618233 €	0,892136 €
5	Alberghi con ristorazione	0,00	1,07	8,79	2,205031 €	3,136748 €
6	Alberghi senza ristorazione	0,00	0,80	6,55	1,648621 €	2,337395 €
7	Case di cura e riposo	0,00	0,95	7,82	1,957738 €	2,790600 €
8	Uffici, agenzie	4.660,55	1,00	8,21	2,060777 €	2,929773 €
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali	1.917,99	0,58	4,78	1,195251 €	1,705763 €
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1.664,01	0,87	7,11	1,792876 €	2,537233 €
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	131,00	1,07	8,80	2,205031 €	3,140317 €
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	3.050,99	0,72	5,90	1,483759 €	2,105440 €
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1.335,01	0,92	7,55	1,895915 €	2,694249 €
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,00	0,91	7,50	1,875307 €	2,676407 €
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	3.778,03	0,82	6,71	1,689837 €	2,394492 €
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	486,00	2,42	19,84	4,987080 €	7,079988 €
17	Bar, caffè, pasticceria	863,00	1,82	14,91	3,750614 €	5,320696 €
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	343,00	1,32	10,82	2,720225 €	3,861163 €
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	40,00	1,54	12,59	3,173596 €	4,492794 €
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	76,00	3,03	24,86	6,244154 €	8,871396 €
21	Discoteche, night club	0,00	1,04	8,56	2,143208 €	3,054672 €

Considerato che l'art. 13, comma 15-ter, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che:

- ☐ a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- le rate scadenti prima del 1° dicembre sono calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente (anno 2025) mentre le rate scadenti successivamente al 1° dicembre sono calcolate, a saldo, sulla base delle tariffe deliberate per l'anno 2026, con eventuale conguaglio sulle prime rate;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del Tributo Provinciale (TEFA) di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città Metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Vista, altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 29.12.2025, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028;

Ritenuto, infine, di definire, con il presente provvedimento, i termini di emissione degli avvisi di pagamento per la TARI dovuta sull'anno 2026 mediante la seguente cadenza temporale:

- unica emissione per utenze domestiche e non, articolata in n. 2 rate con le seguenti scadenze:
 - RATA 1 (Acconto): entro il 16.06.2026;
 - RATA 2 (Saldo): entro il 16.12.2026;

Udita la relazione dell'Assessore al Bilancio, Avv. Massimo Pellottieri;

Acquisiti il parere di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, artt. 42-43-49-124-134;

Visto lo Statuto Comunale, artt. 9-10-25-26-27-28-29;

Con voti favorevoli n. 9 (nove: consiglieri del gruppo consiliare di maggioranza "*Insieme per Cominciare Sindaco*") e contrari n. 2 (due: Naccarato e Trainini del gruppo consiliare di minoranza "*Insieme verso il futuro*"), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente riportate;

1. di approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2026, che di seguito si riportano in forma semplificata:

LISTINO TARIFFE UTENZE DOMESTICHE:

Tariffa utenza domestica		Colonna A Tariffa fissa	Colonna B Tariffa variabile
1 .1	Un componente	0,439742 €	32,999759 €
1 .2	Due componenti	0,513032 €	92,399326 €
1 .3	Tre componenti	0,565382 €	118,249137 €
1 .4	Quattro componenti	0,607262 €	141,348968 €
1 .5	Cinque componenti	0,649143 €	182,048671 €
1 .6	Sei o più componenti	0,680553 €	218,348406 €

LISTINO TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE:

Cod.	Categoria	Tariffa fissa 2026	Tariffa variabile 2026
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,659449 €	0,927821 €
2	Campeggi, distributori carburanti	0,700664 €	0,984918 €
3	Stabilimenti balneari	0,783095 €	1,109817 €
4	Esposizioni, autosaloni	0,618233 €	0,892136 €
5	Alberghi con ristorante	2,205031 €	3,136748 €
6	Alberghi senza ristorante	1,648621 €	2,337395 €
7	Case di cura e riposo	1,957738 €	2,790600 €
8	Uffici, agenzie	2,060777 €	2,929773 €
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali	1,195251 €	1,705763 €
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,792876 €	2,537233 €
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,205031 €	3,140317 €
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	1,483759 €	2,105440 €
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,895915 €	2,694249 €
14	Attività industriali con capannoni di produzione	1,875307 €	2,676407 €
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,689837 €	2,394492 €
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	4,987080 €	7,079988 €
17	Bar, caffè, pasticceria	3,750614 €	5,320696 €
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,720225 €	3,861163 €
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,173596 €	4,492794 €
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,244154 €	8,871396 €
21	Discoteche, night club	2,143208 €	3,054672 €

2. di approvare la relazione metodologica al piano tariffario per l'anno 2026, allegato "A", annessa al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che la "*Cat. 14. Attività industriali con capannoni di produzione*" (compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti) a seguito della nuova formulazione dell'art. 184 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico Ambientale - T.U.A.) introdotta dal D. Lgs. n. 116 del 3 settembre 2020 è esentata dall'applicazione della TARI, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile;
4. di dare atto, altresì, che sull'importo del Tributo TARI si applica il tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19, del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, nella misura del 5%;
5. di dare atto, altresì, che l'importo del gettito complessivo TARI 2026 ammonta ad € 399.083,00 oltre la quota titolo di tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) a favore della Provincia di Brescia;
6. di dare atto, infine, che risultano dovute, insieme alla TARI ed al TEFA, le componenti perequative, UR1-UR2-UR3, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;
7. di dare atto, pertanto, che il piano finanziario per la gestione dei rifiuti anno 2026 trova integrale copertura nelle tariffe TARI 2026;
8. di approvare con il presente provvedimento i termini di emissione degli avvisi di pagamento per la TARI dovuta sull'anno, mediante la seguente cadenza temporale:
 - unica emissione per utenze domestiche e non, articolata in n. 2 rate con le seguenti scadenze:
 - RATA 1 (Acconto): entro il 16.06.2026;
 - RATA 2 (Saldo): entro il 16.12.2026;
9. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero, come meglio indicato in premessa;
10. di dichiarare, con separata votazione, dalla quale si ottiene il medesimo risultato della precedente, la immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, stante l'imminente scadenza del 31 luglio per l'approvazione delle tariffe TARI.

* * * * *

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Giancarlo Comincini
(sottoscritto digitalmente)

SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Elena Bonomelli
(sottoscritto digitalmente)
